

STATUTO

Articolo 1 - Dichiarazione d'intenti.

Richiamandosi ai precedenti storici e delle funzioni e del ruolo propri delle Università Popolari italiane, sorte in Italia verso la fine del secolo XIX, è costituita l'Associazione denominata "Università Popolare di SABINA ERETUM qui di seguito denominata U. P.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, intende aderire alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (C. N. U. P. I.), istituto rappresentativo dotato di personalità giuridica con D. M. 21.05.1991 registrato presso la Corte dei Conti il 21.07.1991 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 203 del 30.08.1991, e ne rispetta lo Statuto anche ai fini della tutela del nome storico "Università Popolare".

Titolo I

Costituzione, Durata, Sede, Simbolo, Scopi.

Articolo 2 - Costituzione

In virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione Italiana è costituita a durata illimitata un'Associazione che assume la denominazione di "Università Popolare SABINA ERETUM" in seguito indicata anche con la sigla U. P.; tale Associazione ha sede legale in Poggio Catino via delle Forcelle n°2 e sede amministrativa da individuare secondo le esigenze didattiche ed operative che si presenteranno di volta in volta in conformità alle esigenze future.

Articolo 3 - Simbolo

Il simbolo dell'U. P. è rappresentato dalla figura mitologica " Il Policefalo “.

Articolo 4 - Scopi

L'U. P. è un'Associazione apartitica, asindacale ed aconfessionale a carattere volontario che si propone scopi culturali, formativi e scientifici nonché sportivi e socio-assistenziali senza finalità di lucro.

Articolo 5 - Funzioni

L'U. P. ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione:

- istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico-pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di alfabetizzazione, di integrazione, di recupero e di addottrinamento scientifico, ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
- promuovere attività di Educazione degli Adulti, Formazione Continua, Permanente e Ricorrente;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti nonché di corsi di metodo alternativo (Montessori, Doman, Agazzi, Froebel - Decroly, bilingue);
- la formazione dei docenti preordinata sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazioni di handicap nelle Scuole di ogni ordine e grado;

- organizzare nel suo seno sezioni sociali per minoranze etniche, per portatori di handicap e per la terza età o comunque soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione;
- promuovere corsi di aggiornamento linguistico, artistico, umanistico, etc. per giovani studiosi italiani e stranieri, favorendo di conseguenza l'interscambio turistico -culturale;
- predisporre un centro di documentazione a favore dei soci ed un servizio di pubblica lettura per quanti siano interessati ad attività di studio e di ricerca;
- curare anche in forma diretta la produzione, edizione e distribuzione editoriale e di audiovisivi;
- promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica, etc. da finalizzarsi a fini socioculturali;
- avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
- favorire l'estensione delle proprie attività socio-culturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni democratiche;
- promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca culturale, sociale e scientifica;
- proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente con gli scopi dell'U.P.;
- attivare un osservatorio con centro operativo per la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali;
- Svolgere attività di gestione di terreni, organizzando la coltivazione, gli allevamenti, la silvicoltura, le attività connesse, la tutela, la valorizzazione della natura anche ai fini produttivi che può intraprendere per incrementare l'educazione conoscitiva e sperimentale del comparto ambientale e alimentare. Sempre per questo comparto, può compiere qualsiasi operazione immobiliare, finanziaria, commerciale, che risulterà utile o necessaria al conseguimento dello scopo sociale.
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- avanzare proposte agli Enti Pubblici locali quali: Consigli Comunali e Municipi, Comunità Montane, Consorzi di Comuni e di qualsiasi genere, Assessorati delle Regioni e della Amministrazione Provinciale, Provveditorati agli Studi, Università Statali degli studi, scuole ed Istituti di qualsiasi ordine e grado, per un' adeguata concordata programmazione socio - culturale sul territorio;
- garantire attività preventive ed integrative per la tutela della salute pubblica;
- organizzare un servizio di protezione civile finalizzato alla formazione della coscienza civile, alla previsione, alla prevenzione nonché al soccorso ed alla assistenza in caso di calamità;
- organizzare servizi socio - culturali ed assistenziali rivolti ai soggetti sociali appartenenti alle fasce della marginalizzazione diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento o il reinserimento della persona nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita istituendo parimenti centri di orientamento, di accoglienza e di supporto per i medesimi;

- promuovere forme di assistenza domiciliare tese a migliorare le condizioni dei sofferenti e bisognosi;
- rendersi tramite affinché si stringano e si intensifichino relazioni di amicizia e culturali tra i membri dell'U.P. e quelli appartenenti ad analoghe associazioni, sia italiane che straniere onde migliorare la reciproca comprensione e il più frequente scambio di idee;
- istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori, purché meritevoli, per pregresse manifestazioni di cultura, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;
- esplicitare la propria opera anche attraverso l'interscambio continuo di informazioni di programmi ed attività culturali tra le varie Università Popolari Italiane e confederate oltre che dei metodi d'insegnamento risultati più idonei.

Articolo 6 - Altre Funzioni

L'U.P. potrà inoltre :

- promuovere attività di Educazione degli Adulti, Formazione Continua, Permanente e Ricorrente.
- indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, convegni, conferenze, simposi, mostre, mercati, dibattiti, aste e lotterie sociali, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta ed indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, della CEE, degli Enti locali, della Curia e di altre Istituzioni pubbliche e private;
- sviluppare iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero;
- promuovere ogni forma di turismo sociale;
- occuparsi di formazione e promozione sportiva nelle discipline più congeniali all'ambiente e alle richieste dei cittadini nei rapporti con l'Associazione stessa;
- organizzare struttura ricreative, punti di ristoro, spacci e mense sociali;
- costituire un fondo di solidarietà sociale attraverso contribuzioni spontanee, contributi versati dagli associati nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio direttivo, proventi dalle proprie attività promozionali e ogni altro contributo di Enti privati a favore delle iniziative che rientrano nella sua sfera di azione;
- ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, offrendo la propria assistenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;
- encomiare e, nei limiti della disponibilità del fondo sociale, premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- istituire Albi onorifici;
- rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, trofei e similari.

L'U.P. può comunque organizzare e gestire, con strutture collaterali, attività lecite utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Titolo II

Soci

Articolo 7 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato: all'U.P. possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'U.P.

Potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi socio-culturali ed umanitari.

Articolo 8 - Soci fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti, soci onorari ed aggregati

I soci si distinguono in:

Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.

Soci ordinari: sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'U.P.

Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.

Soci sostenitori e benemeriti: sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.

Soci onorari: sono coloro che per particolari meriti o considerazioni siano dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'U.P.

Non sono soci e si definiscono aggregati i corsisti e coloro i quali aderiscono all'U. P. al fine di partecipare alle singole attività promosse dal Sodalizio. essi sono tenuti al versamento delle quote che saranno determinate dal Consiglio Direttivo in ragione delle attività da realizzare.

Tutti i soci possono offrire all'U. P. la propria opera di docenti nel settore professionale corrispondente al titolo di studio posseduto.

Gli aggregati possono chiedere di essere ammessi tra i soci ordinari alla fine dei corsi utilmente frequentati.

I docenti che intendono espletare l'insegnamento in seno all'U.P. devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo aderendo al sodalizio. L'insegnamento si intende volontario e non retribuito; saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per la preparazione, la gestione e l'espletamento dei corsi stessi.

Articolo 9 - Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 10 - Domanda d'ammissione

Per essere ammessi al sodalizio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ed eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Il Presidente potrà accettare in via provvisoria tali domande salvo ratifica di cui al successivo articolo.

Articolo 11 - Ratifica e rigetto della domanda d'ammissione

L'ammissione all'U.P. sarà ratificata dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza.

Nel caso di domanda respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione.

Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera sociale, previo pagamento della stessa.

Articolo 12 - Iscrizione ai corsi

Le iscrizioni decorrono dalla data di rilascio della tessera sociale.

Articolo 13 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione della qualità di socio);
- per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver il socio contravenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, per altri motivi che comportino indegnità (radiazione);
- per mancato pagamento della quota sociale;
- per ritardato pagamento delle quote integrative per almeno tre mesi (sospensione temporanea);

A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

Articolo 14 - Riammissione

I soci sospesi per morosità potranno, su domanda essere riammessi al sodalizio con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute. I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima assemblea Ordinaria. Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

Articolo 15 - Diritti del socio

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative non sono rimborsabili in nessun caso.

Titolo III

- Organi Sociali -

Articolo 16 - Formazione degli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Probiviri.
- I Revisori dei Conti.
- Il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Presidenti onorari.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione, all'elettorato attivo e passivo.

Capo I

- Assemblea -

Articolo 17 - Composizione

L'Associazione ha il suo organo sovrano nell'Assemblea. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 18 - Convocazione dell'Assemblea e funzioni

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- l'eventuale rinnovo del Consiglio Direttivo;
- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti;

Articolo 19 - Convocazione in via ordinaria e straordinaria

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria su decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di questo, di almeno un terzo dei soci.

Articolo 20 - Modalità di convocazione e Funzioni dell'Assemblea straordinaria

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A.R. contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le quaranta unità, la raccomandata può essere sostituita da fax, oppure da una lettera inviata senza raccomandazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza e, in tal caso, la notizia dell'adunanza va affissa presso la sede amministrativa almeno venti giorni prima.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 21 - Numero legale e delega

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

Articolo 22 - Presidente e Segretario d'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente. In casi eccezionali può fungere da segretario un Notaio.

Articolo 23 - Deliberazioni

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con almeno un quarto dei soci dell'Associazione, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei voti attribuiti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Articolo 24 - Modalità di voto ed Elezione degli organi statuari

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori indicati dall'Assemblea.

L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva comunicazione alla Segreteria dell'U.P.

Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all'Albo sociale presso la sede dell'U.P.

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere.

Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.

Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata.

Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale.

Capo II

- Consiglio Direttivo -

Articolo 25 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici Consiglieri eletti tra i soci dall'Assemblea. Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo quei soci che abbiano attestato la propria fedeltà all'Associazione ed ai suoi principi di volontariato e di no-profit tramite una collaborazione volontaria, continuativa e non remunerata alle attività per almeno cinque anni.

Articolo 26 - Presidenza ed Ufficio di Presidenza

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario il Tesoriere e può dare incarichi di coordinamento delle attività di presidenza, fissa gli incarichi dei Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'U.P. per il conseguimento dei fini sociali. Oltre al Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza: il Segretario ed il Tesoriere, le cui mansioni saranno definite in apposito mansionario.

Articolo 27 - Altri membri del Consiglio

Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, anche i rappresentanti di Istituzioni culturali e di Enti, quali Regione, Provincia e Comune, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 - Riunioni

Il Consiglio direttivo si riunisce in unica convocazione possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti effettivi.

Articolo 29 - Numero legale e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 30 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato con preavviso di almeno dieci giorni, tramite raccomandata A.R.

Articolo 31 - Verbale

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 32 - Funzioni e Decadenza della carica di consigliere

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- elaborare ed approvare il mansionario;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della tessera sociale;
- deliberare l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- deliberare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.

La carica di membro del Consiglio Direttivo decade per assenze continuative (per tre volte) nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 33 - Comitati e Commissioni

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Articolo 34 - Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 35 - Rimborso spese

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

Capo III

- Presidente -

Articolo 36 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione stessa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Articolo 37 - Funzioni

Al Presidente è demandata:

- la conduzione ed il buon funzionamento degli affari sociali;
- la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- la nomina, di concerto con il Consiglio Direttivo, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito mansionario;
- l'assunzione, di concerto con il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi.

Articolo 38 - Deleghe

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Articolo 39 - Dimissioni o grave impedimento

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Capo IV

- Collegio dei Probiviri -

Articolo 40 - Funzioni

Il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento delle norme dettate dal presente Statuto.

Articolo 41 - Soluzione delle controversie

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra soci o tra l'Associazione e i suoi soci.

Articolo 42 - Proposte per migliorie gestionali

Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'Assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

Articolo 43 - Rimborso spese

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 44 - Composizione, requisiti e durata

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dall'Assemblea Ordinaria, che siano tali da almeno due anni e che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età. Essi durano in carica cinque anni con possibilità di rielezione.

Articolo 45 - Cooptazione

In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più membri del Collegio, quest'ultimo, in caso di effettiva necessità, potrà nominare per cooptazione sempre fra i soci fondatori ed ordinari, i membri mancanti; tale nomina avrà in ogni caso validità fino alla successiva Assemblea.

Articolo 46 - Presidente del Collegio

Il Collegio dei Probiviri nomina nel suo seno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'U.P. e con i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 47 - Convocazione

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta a semestre, oppure, quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.

Articolo 48 - Funzione consultiva presso il Consiglio Direttivo

Il Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Capo V

- Revisori dei Conti -

Articolo 49 - Composizione, requisiti, durata e casi d'incompatibilità

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre effettivi ed un supplente e durano in carica cinque anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza.

Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori Contabili: a costui spetta la Presidenza dell'organo.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Titolo IV

- Patrimonio e Bilancio -

Articolo 50 - Patrimonio

Il patrimonio dell'U.P. è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

Articolo 51 - Dotazione iniziale

La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili, dati in concessione all'U.P. dai soci fondatori.

Articolo 52 - Fondo sociale

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'U.P.;
- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio;
- dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 60, 2° comma lettera a) del D.P.R. 29.09.1973 n. 597;
- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altro provento che affluisca;
- dal fondo di riserva.

Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

Articolo 53 - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.

Articolo 54 - Conto consuntivo e bilancio preventivo

Il conto consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- le spese accertate (pagate o da pagare);
- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 20% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per il perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Il bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.

Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Titolo V

- Norme Finali e Generali -

Articolo 55 - Anno Accademico

L'anno accademico decorre dal 1° novembre di ogni anno, durante il quale si svolgeranno i corsi sia a carattere fondamentale che a carattere complementare. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 56 - Trasformazione e scioglimento dell'Associazione

L'eventuale deliberazione di trasformazione o scioglimento dell'Associazione è presa dall'Assemblea Straordinaria dei soci. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 57 - Regolamento interno

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.